

DISCIPLINARE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“POLIZZA ASSICURATIVA AD ADESIONE VOLONTARIA PER LA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE
DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA” PER CONTO DI FNOPO-
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE
DI OSTETRICA - SULLA BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
CIG B604BD46AB
CPV 66516500-5**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CNI con delibera n.9 del 18/02/2025

PREMESSE

La FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA (di seguito FNOPO) con atto n. 10 del 14 febbraio 2025, ha deliberato di affidare il “Servizio di polizza assicurativa ad adesione volontaria per la responsabilità professionale degli iscritti all’Ordine della professione di ostetrica” per il biennio 2025-2027, prorogabile per un ulteriore biennio.

La FNOPO non è Stazione Appaltante qualificata ai sensi degli artt. 62 ss del D.lgs 36/2023, per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza europea ed al fine di procedere all’affidamento di cui all’oggetto ha stipulato in data 23/12/2024 un accordo ai sensi dell’art. 15 L. n. 241/90 con la Fondazione CNI avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante da parte di quest’ultima che risulta a tal fine qualificata giusto provvedimento ANAC del 15/06/2023;

Con delibera n.9 del 18/02/2025, La Fondazione CNI ha approvato gli atti di gara preordinati all’affidamento, per conto della FNOPO del “Servizio di polizza assicurativa ad adesione volontaria per la responsabilità professionale degli iscritti all’Ordine della professione di ostetrica”, per il biennio 2025-2027, prorogabile per un ulteriore biennio.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo-qualità, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023.

La Stazione Appaltante ha ulteriormente stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107 co. 3 del D.Lgs 36/2023 con verifica estesa ai primi due concorrenti della graduatoria provvisoria di merito.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma Telematica certificata di E-Procurement, accessibile all’indirizzo <https://fondazionecni.traspare.com>

La durata massima del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla data di pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui allegato I.3 comma 3, 4 e 5.

Il luogo di svolgimento del servizio è ROMA codice NUTS: ITI43

CIG B604BD46AB CPV 66516500-5

Il Responsabile unico del progetto, individuata dall’amministrazione aggiudicatrice è la Dott.ssa Giulia Giammarco (mail: segreteria@fnopo.it).

Ai sensi dell’art. 15 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 il Responsabile unico del progetto, individuato dalla Stazione Appaltante per le attività di propria competenza è il Dott. Massimiliano Pittau (mail: pittau@fondazionecni.it).

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA

La Piattaforma Telematica (di seguito “Piattaforma”) utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 25 del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti), dal Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel manuale operativo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

L'orario della piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici. Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate. La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata all'art. 3 del Manuale Operativo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura di gara.

E' altresì obbligatorio il possesso, da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda partecipare, di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma.

1.2. MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma all'indirizzo <https://fondazionecni.trasparenza.com>

Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma. Si consiglia di ultimare la registrazione alla Piattaforma in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno seguire le indicazioni di cui all'art. 4 del Manuale Operativo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Con l'accesso in Piattaforma alla sezione dedicata alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico potrà inoltre inviare richieste di chiarimento secondo le modalità di cui all'art. 5 del Manuale Operativo.

Si fa presente che:

– in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 65, co.2, lettere b), c), del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

– in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 65, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Si precisa che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della

registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi, le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato-Schema di contratto;
3. Norme assuntive e tariffarie;
4. Schema di domanda di partecipazione e Dichiarazioni integrative;
5. Dgue in formato elettronico;
6. Manuale Operativo Gara Telematica (Offerta Economicamente più vantaggiosa).

Ai sensi dell'articolo 74, co. 1 del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://fondazionecni.traspare.com> e indicato nel prosieguo del presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo indirizzo Internet.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati sul profilo del committente www.fondazionecni.it all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

2.2. CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento sulla presente procedura, l'operatore economico dovrà accedere alla Piattaforma tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare le proprie richieste attraverso la funzione "RICHIESTA CHIARIMENTI", **entro le ore 12 del 4 aprile 2025**, come indicato nel Timing di gara di cui al successivo punto 16 alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste saranno pubblicate **entro le ore 12 dell'8 aprile 2025** in forma anonima, nella parte pubblica della gara, nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di prestazione di servizi professionali che per la loro intrinseca natura non sono suddivisibili in lotti. L'oggetto del servizio, nella sua globalità, poggia essenzialmente sulle capacità professionali dell'operatore prescelto e si configura come sostanzialmente unitario e non suscettibile di lottizzazione se non a discapito dell'economicità e dell'efficacia della prestazione. In ogni caso, l'importo presunto stimato non è tale da pregiudicare la partecipazione delle piccole e medie imprese.

L'appalto ha ad oggetto la prestazione dei servizi assicurativi come meglio definiti nel capitolato-schema di contratto che costituisce parte sostanziale e integrante della presente procedura.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (euro)
1	Servizi Assicurativi - Responsabilità Professionale (Ramo Assicurativo 13 ex art. 2 DLGS 209/2005)	66516500-5	P	750.000,00 (settecentocinquantamila/00)
A. Importo a base di gara				750.000,00 (settecentocinquantamila/00)
B. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) = Importo complessivo				750.000,00 (settecentocinquantamila /00)
C) Opzione proroga				750.000,00 (settecentocinquantamila/00)
A) + B) + C) = Valore globale				1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)

Il valore stimato dell'appalto è desunto sulla base dei dati riguardanti l'ammontare medio dei premi e del numero di aderenti al programma assicurativo già in essere, negli anni 2020-2024, da parte di FNOPO.

La disciplina contrattuale prevede la "clausola broker" con le modalità e per gli importi richiamati all'art 25 del presente Disciplinare e nel capitolato-schema di contratto.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di appalto avente ad oggetto un servizio intellettuale per il quale non è necessaria l'indicazione, in sede di offerta economica, dei costi separati inerenti alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

La natura intellettuale del servizio esclude l'obbligo di indicare i costi della manodopera.

È ammissibile la revisione prezzi nei limiti di quanto prescritto dall'art 60 del D.Lgs. n. 36/2023. L'appalto non è oggetto di finanziamento alcuno, in quanto la remunerazione dell'operatore aggiudicatario è garantita dalle commissioni che saranno corrisposte dall'operatore aggiudicatario del servizio di assicurazione.

4. DURATA

La durata dell'appalto (escluso l'esercizio delle eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'annualità assicurativa 2025-2026, presuntivamente dal 15/06/2025.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24 (ventiquattro) per un importo di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), al

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'Amministrazione Aggiudicatrice esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 14 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tabella 2

Importo complessivo (A+B)	€ 750.000,00
Importo per l'opzione di proroga (C)	€ 750.000,00
importo per servizi analoghi	0,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	0,00
Valore globale stimato (A + B + C)	€ 1.500.000,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata ai sensi dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

L'operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume

il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette

misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n.77 del 2021.

6.1. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.2. REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili

- b) **Possesso dell'autorizzazione degli organi competenti** all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'appalto per cui si presenta offerta in base al D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i.. Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo che esercitano l'attività in Italia in regime di stabilimento potranno essere ammesse alla presente iniziativa solo se siano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP (attuale IVASS), ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 209/2005 s.m.i. e degli ulteriori requisiti ivi indicati. L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tali requisiti è fornita mediante acquisizione d'ufficio dei documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale** maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari a € 1.000.000 (unmilione/00); tale requisito è richiesto per la complessità della prestazione che impone la selezione di un operatore che movimenti operazioni di importo tale da attestarne una solidità economica proporzionata al valore della commessa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- b) Aver maturato negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando **una raccolta premi** nel ramo Responsabilità Civile (Ramo 13) in favore di professionisti esercenti una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 c.c. e/o una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3, co 1, lett a) D.Lgs. 09/11/2007, n. 206 per un importo almeno pari a complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni/00) lordi per il periodo di riferimento;
- c) Aver regolarmente eseguito almeno due convenzioni/polizze collettive che assicurino la Responsabilità Civile Professionale di Professionisti appartenenti a professioni organizzate in Ordini e Collegi, delle quali almeno una con 300 assicurati per anno.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.2 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui al punto 6.2 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, che sia esecutore, anche pro quota della relativa prestazione;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete che sia esecutore, anche pro quota della relativa prestazione nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.4 richiesto in relazione alla prestazione di intermediazione e brokeraggio assicurativo finalizzato alla gestione di polizze collettive o convenzioni per la copertura della Responsabilità civile Professionale deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T.I. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del

Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

L'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione dell'operatore economico e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta dell'operatore economico, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso l'operatore economico che si avvale e verso la Amministrazione Aggiudicatrice, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, l'operatore economico sostituisce l'ausiliario entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente l'operatore economico produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione dell'operatore economico.

8. SUBAPPALTO

L'operatore economico indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è escluso.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente o l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

I concorrenti possono indicare nella propria offerta una diversa soglia, rispetto a quella di cui all'art. 119 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto ivi non espressamente previsto si applica l'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, in favore della Stazione Appaltante, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari **ad € 30.000,00 (trentamila/00)**.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'operatore economico sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il c/c della Stazione Appaltante (Fondazione CNI), alle seguenti coordinate: Banca Sella – Piazza Poli – Roma, IBAN - IT30A0326803200052746049880.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'[articolo 26, comma 1](#).

L'operatore economico indica nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Fondazione CND);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione Aggiudicatrice;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20 % in caso di possesso di una delle certificazioni tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, l'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia solo a condizione che sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.)

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 (centosessantacinque/00), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere firmati digitalmente e marcati temporalmente entro e non oltre la data del **16 aprile 2025 ore 12:00**.

Si precisa che, per la presente procedura, ai fini dell'osservanza del termine di scadenza della gara farà fede la marcatura temporale, così come specificato dal manuale operativo della Piattaforma al quale integralmente si rinvia.

Tutti i termini previsti dal Timing di gara, di cui al presente Disciplinare, sono perentori e la loro inosservanza comporterà l'irrimediabile esclusione dalla procedura.

La documentazione che costituisce l'offerta dovrà essere così costituita:

- a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 13;
- b) Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14;
- c) Documentazione economica di cui al successivo paragrafo 15.

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di Gara e nel Manuale operativo.

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione.

Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel timing di gara, tenendo conto che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta mediante Piattaforma, infatti, è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si precisa, tuttavia, che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Fondazione CNI adotterà tutti i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 36/2023, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

In caso di partecipazione in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) la documentazione amministrativa richiesta nel bando/Disciplinare di gara e l'offerta tecnica dovranno essere: - firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/ Disciplinare di gara; - caricata sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, dalla sola ditta mandataria. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'operatore economico o suo procuratore.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per l'operatore economico;
- con la trasmissione dell'offerta, l'operatore economico accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura. Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta telematica “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione che include le dichiarazioni integrative a corredo;
2. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) in formato elettronico;
3. Garanzia provvisoria;
4. Documentazione necessaria in caso di avvalimento.

13.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato, e comunque deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni richieste nel predetto modello.

L'operatore economico indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2

lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'operatore economico allega: a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema presente nei documenti di gara. Si rammenta che lo stesso è da compilarsi in formato elettronico sulla piattaforma di gara, in formato .xml. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

consorzianti per conto dei quali il consorzio concorre.

L'operatore economico deve altresì presentare, con le medesime modalità a pena di esclusione, la dichiarazione integrativa allegata agli atti della procedura.

13.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico anche in relazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, l'operatore economico dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, l'operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. L'operatore economico dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio

fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, l'operatore economico allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'operatore economico può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. L'operatore economico si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.4. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

L'operatore economico dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo

n. 14/2019.

L'operatore economico presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

L'operatore economico, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

13.6. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - o copia del contratto di rete;
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - o copia del contratto di rete;
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

La busta telematica- “**Offerta Tecnica**” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnico-organizzativa dei servizi offerti.

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa dei servizi offerti complessivamente non superiore alle 20 pagine in formato A4 carattere Garamond 12 - interlinea 1,5 righe (inclusi eventuali grafici ed esclusi, copertina, indice e profili professionali o curricula dello staff) che illustri i criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella rispettiva tabella di cui al successivo art.18.1 del presente Disciplinare.

La relazione dovrà descrivere, in modo particolare, l'organizzazione dell'Ufficio Sinistri della Compagnia e il relativo staff, ritenuta essenziale per il corretto svolgimento del servizio.

La relazione dovrà inoltre riportare l'indicazione e descrizione specifica di una o più varianti migliorative eventualmente offerta/e fra quelle individuate dagli atti di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Tutta la documentazione relativa all'Offerta Tecnica dovrà essere firmata digitalmente a seconda dei casi:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico singolo;
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) già costituiti;
- dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di raggruppamenti (A.T.I./consorzi/GEIE) costituendi.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

L'operatore economico nella busta telematica “**Offerta Economica**” dovrà formulare un'Offerta economica firmata digitalmente contenente, a pena di esclusione, l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre (saranno prese in considerazione le prime due cifre decimali dei ribassi offerti) e in lettere, a valere su tutti i premi indicati rispettivamente nei documenti:

- a) Capitolato-schema di contratto posti a base d'asta e regole di funzionamento della tariffa “Responsabilità

Professionale”;

Non sono ammesse offerte in rialzo.

L'Offerta **Economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale:**

- in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. Coassicurazione e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/delegataria;

16. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Le modalità di presentazione e trasmissione telematica dell'offerta sono dettagliate nel Manuale Operativo Gara Telematica del Portale TRASPARE che qui integralmente si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA)

Fermo restando il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto dagli atti di gara la procedura telematica seguirà le seguenti fasi:

FASE N.	TIMING GARA	DATA	ORA
1	Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	4 APRILE 2025	12:00
2	Termine ultimo per la risposta chiarimenti	8 APRILE 2025	12:00
3	Scadenza della Gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale degli archivi informatici da inserire nelle buste di gara telematiche)	16 APRILE 2025	12:00
4	Inizio periodo per il caricamento ed invio telematico degli archivi informatici: documentazione amministrativa e tecnica	16 APRILE 2025	13:00
5	Fine periodo per il caricamento ed invio telematico degli archivi informatici: documentazione amministrativa e tecnica	18 APRILE 2025	13:00

6	Finestra temporale per il caricamento ed invio dell'offerta economica	Fissata dal RUP all'esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche.	
---	---	---	--

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di n.3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della verifica e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 36/20323, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell'offerta è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	PUNTI	PUNTI
				D MAX	Q MAX	T MAX
1	Organizzazione Ufficio Sinistri	40	Descrizione dell'assetto organizzativo e delle modalità operative utilizzate dall'ufficio sinistri (interno o esterno) dedicato	38		

			all'esecuzione del programma assicurativo e disponibilità a utilizzare legali indicati dalla FNOPO o dall'Assicurato, in accordo con la FNOPO In particolare saranno oggetto di valutazione l'indicazione dettagliata della metodologia, delle tecniche di gestione e dei processi con specifico riferimento a:			
			<ul style="list-style-type: none"> • appostazione delle riserve (tempistica e metodologia); • revisione delle riserve (tempistica e metodologia); • liquidazione dei sinistri (modelli procedurali, tempistiche, reportistica). 			
			Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità).			2
2	Staff dedicato alla gestione dei sinistri	20	<p>Descrizione dello staff dedicato alla gestione dei sinistri in termini di conoscenze ed esperienze professionali in materia di Responsabilità Civile Professionale acquisite dal personale appartenente al predetto ufficio di liquidazione sinistri dedicato.</p> <p>In particolare nella relazione dovrà essere data evidenza, in quanto costituiranno oggetto di valutazione, il quadro dei titoli di studio conseguiti, i corsi di specializzazione e formazione specifica effettuati, nonché l'esperienza professionale acquisita da parte del personale appartenente alla struttura liquidativa in oggetto formatasi nel campo della Responsabilità Civile Professionale.</p>	20		
3	Variante migliorativa "ULTRATTIVITA' CESSAZIONE"	10	<p>Il Capitolo Speciale prevede all'art. 6 "Delimitazioni temporali c.2 ULTRATTIVITA' IN CASO DI CESSAZIONE" una ultrattività di 10 anni in caso di cessazione dell'attività. Saranno assegnati punteggi aggiuntivi sulla base della disponibilità dell'operatore economico ad accettare una tra le possibili opzioni sotto indicate:</p>			
			Disponibilità ad accettare 15 anni di Ultrattività			0
			Disponibilità ad accettare 16 anni di Ultrattività			1
			Disponibilità ad accettare 17 anni di Ultrattività			2
			Disponibilità ad accettare 18 anni di Ultrattività			3
			Disponibilità ad accettare 19 anni di Ultrattività			4

		Disponibilità ad accettare 20 anni di Ultrattività			5
		Disponibilità ad accettare 21 anni di Ultrattività			6
		Disponibilità ad accettare 22 anni di Ultrattività			7
		Disponibilità ad accettare 23 anni di Ultrattività			8
		Disponibilità ad accettare 24 anni di Ultrattività			9
		Disponibilità ad accettare Ultrattività illimitata			10
4	Variante migliorativa: Adeguamento alla Legge 124/2017: Ultrattività in mancanza di rinnovo della copertura assicurativa stipulata aderendo alla Polizza Collettiva ad Adesione	5	<p>Adeguamento alla Legge 124/2017 Art. 1 comma 26 (c.d. Legge sulla Concorrenza)</p> <p>L'operatore economico esprime la propria disponibilità a garantire agli Assicurati (che ne facciano espressa richiesta, in mancanza di rinnovo della copertura assicurativa stipulata per il tramite della Polizza Collettiva ad adesione per propria volontà, o perché la stessa non è più nella disponibilità dei singoli soggetti) un periodo di ultrattività della copertura per richieste di Risarcimento presentate, per la prima volta entro i 10 (dieci) anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura, compresa la retroattività.</p> <p>Il massimale per tale garanzia sarà unico per i 10 (dieci) anni, senza facoltà di recesso da parte dell'Assicuratore nel periodo, e sarà pari a quello in vigore alla scadenza della copertura.</p> <p>A tal fine, il Premio per l'Assicurato richiedente la garanzia ultrattiva, di cui sopra, sarà commisurato al Premio dell'ultimo Periodo Assicurativo annuale, nella misura di seguito indicata.</p> <p>Saranno assegnati punteggi aggiuntivi sulla base della disponibilità dell'operatore economico ad accettare una tra le possibili opzioni sotto indicate:</p>		
			Disponibilità a garantire quanto previsto dalla variante migliorativa di cui sopra (punto 4 della presente tabella), a fronte del pagamento di un premio individuale pari a 3 volte l'ultimo premio pagato		1
			Disponibilità a garantire quanto previsto dalla variante migliorativa di cui sopra (punto 4), a fronte del pagamento di un premio individuale pari a 2 volte l'ultimo premio pagato		3

			Disponibilità a garantire quanto previsto dalla variante migliorativa di cui sopra (punto 4), a fronte del pagamento di un premio individuale pari a 1 volta l'ultimo premio pagato			5
5	Variante migliorativa CONDIZIONE AGGIUNTIVA STUDIO (garanzia operante solo se richiamata nella scheda di copertura e se versato il relativo premio)	5	Estensione Condizione Aggiuntiva Studio (come meglio specificata all'art.15 del Capitolato-Schema di contratto) Saranno assegnati punteggi aggiuntivi sulla base della disponibilità dell'operatore economico ad accettare una tra le possibili opzioni sotto indicate:			
			Disponibilità a garantire quanto previsto dalla variante migliorativa di cui sopra (punto 5 della presente tabella), a fronte del pagamento di un premio individuale pari a euro 50			0
			Disponibilità a garantire quanto previsto dalla variante migliorativa di cui sopra (punto 5 della presente tabella), a fronte del pagamento di un premio individuale pari euro 40			1
			Disponibilità a garantire quanto previsto dalla variante migliorativa di cui sopra (punto 5 della presente tabella), a fronte del pagamento di un premio individuale pari euro 30			2
			Disponibilità a garantire quanto previsto dalla variante migliorativa di cui sopra (punto 5 della presente tabella), a fronte del pagamento di un premio individuale pari euro 20			3
			Disponibilità a garantire quanto previsto dalla variante migliorativa di cui sopra (punto 5 della presente tabella), a fronte del pagamento di un premio individuale pari euro 10			4
			Disponibilità a garantire quanto previsto dalla variante migliorativa di cui sopra (punto 5 della presente tabella), senza alcun pagamento di un premio aggiuntivo individuale			5
	Totale	80				

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a **punti 50 per l'offerta tecnica**. L'operatore economico sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (PT)

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato da parte di ciascun commissario un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno sulla base della seguente griglia di valutazione:

0,0	Nessun elemento fornito
-----	-------------------------

0,1	<i>Non significativi</i>
0,2	<i>Eccessivamente scarsi</i>
0,3	<i>Carenti o frammentari</i>
0,4	<i>Incompleti e superficiali</i>
0,5	<i>Presenti ma insufficienti o non adeguati</i>
0,6	<i>Presenti in misura sufficiente</i>
0,7	<i>Presenti in misura più che sufficiente e adeguata</i>
0,8	<i>Completi e adeguati</i>
0,9	<i>Completi e adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili</i>
1,0	<i>Con caratteristiche di eccellenza</i>

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione allo specifico sub-criterio preso in esame al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo sub-criterio.

Il punteggio attribuibile all'offerta tecnica per ciascun sub criterio è determinato come segue:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , dell'operatore economico i ; C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , dell'operatore economico i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , dell'operatore economico i ; P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (PE)

Al fine dell'attribuzione del punteggio per le offerte economiche, si comunica che il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punti assegnati al concorrente } i\text{-esimo} = 20 * V_i$$

Dove:

- $V_i = (R_i / R_{max})^\alpha$
- R_i = ribasso % offerto dal concorrente i -esimo sugli importi posti a base d'asta
- R_{max} = ribasso % dell'offerta più conveniente presentata in gara

- $\alpha = 0,5$

18.4 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO TOTALE (PCT)

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo totale ((PCT) = PT + PE)) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico” (PT) ed il punteggio relativo al criterio “Punteggio Economico” (PE).

In caso di parità, la migliore offerta sarà attribuita all’operatore economico che presenta il punteggio tecnico più alto, ottenuto sulla base della formula di cui al precedente paragrafo 18.2

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ED INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La prima seduta avrà luogo il giorno 7 maggio 2025 alle ore 11:00

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 3 giorni prima della data fissata.

Ai sensi 107 comma 3 D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procederà prima alla valutazione dell’offerta tecnica, successivamente quella economica, poi, alla verifica dell’anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dell’operatore economico risultato aggiudicatario.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:

- a) delle offerte tecniche;
- b) delle offerte economiche;
- c) della documentazione amministrativa.

La Piattaforma consente la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita anche mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, che potrà essere espletata anche in via telematica previa adeguata comunicazione delle modalità di collegamento, procederà allo sblocco e all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente Disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia, indicata al punto 18.1, **pari a 50 punti**. Successivamente, in seduta pubblica, espletata con le modalità di cui sopra, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. All’esito di quanto sopra il RUP comunicherà la finestra temporale per l’invio della busta contenente l’offerta economica.

In seduta pubblica successiva, all’uopo fissata, la commissione procederà alla comunicazione del punteggio delle offerte tecniche, all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, e all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato in graduatoria l’operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica redige la graduatoria provvisoria trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

21. INVERSIONE PROCEDIMENTALE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, ricevuta la graduatoria provvisoria stilata dalla commissione, procede a fissare la data della seduta

pubblica nella quale procederà a sbloccare sulla piattaforma la busta contenete la documentazione amministrativa delle imprese classificate ai primi due posti di detta graduatoria al fine di:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) redigere apposito verbale delle operazioni svolte.

Il RUP provvede eventualmente:

- d) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente Disciplinare;
- e) ad adottare ove competente ovvero a proporre l'adozione all'organo competente del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Espletati gli accertamenti di cui sopra il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte posizionate ai primi due posti della graduatoria di merito qualora esse siano presuntivamente anomale in quanto presentino un punteggio pari o superiore ad 90. Solo se entrambe le offerte risultino anomale si procederà con la verifica delle ulteriori offerte che seguono in graduatoria.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine. Decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso. Il RUP, esaminate le giustificazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP esamina le giustificazioni fornite, valutando se i prezzi e/o i costi proposti siano sostenibili e se l'offerta sia complessivamente affidabile per la corretta esecuzione del servizio. La valutazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, inclusi i servizi offerti, le soluzioni tecniche adottate, il personale impiegato e le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente.

Qualora le spiegazioni fornite non siano ritenute sufficienti a giustificare il basso livello dei prezzi o dei costi proposti, il RUP esclude l'offerta dalla procedura di gara, in conformità all' articolo 110, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che abbia presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il RUP, procede all'aggiudicazione ovvero trasmette la proposta all'organo competente per gli adempimenti consequenziali. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine previsto per fatto della Amministrazione Aggiudicatrice, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), alternativamente in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. CLAUSOLA BROKER

È prevista la "Clausola Broker" in virtù della quale il pagamento della provvigione spettante al Broker compete all'operatore economico aggiudicatario e il relativo importo è ricompreso nell'imponibile del premio.

A tal proposito, la FNOPO dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Aon SpA, con sede legale in Milano, Via Calindri, 6, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. B000117871, Broker incaricato ai sensi del decreto di cui sopra.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti esclusivamente per conto della Contraente dalla Aon SpA.

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato da FNOPO al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.

Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni nella misura pari al:

10 (DIECI) % del premio imponibile.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Amministrazione Aggiudicatrice:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice dei Contratti e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice dei Contratti.

A tal fine gli operatori in sede di presentazione delle offerte sono tenuti ad indicare le parti della propria documentazione ritenute non ostensibili specificandone le ragioni giustificative, allegando altresì, alla documentazione di gara copia dell'offerta contenete le parti ritenute "oscurabili" e non ostensibili.

La Stazione Appaltante comunica l'accoglimento o il rigetto della richiesta di oscuramento delle parti delle offerte con l'atto di comunicazione dell'aggiudicazione 36 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

Resta ferma la facoltà delle parti di ricorrere alla costituzione di un Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'articolo 215 del Codice dei Contratti e dell'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) si precisa che:

1) **Finalità del trattamento:** i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Fondazione CNI, in qualità di Stazione Appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della

partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Mentre vengono raccolti e trattati dalla FNOPO, quale amministrazione aggiudicatrice, ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

2) **Natura dei dati trattati:** i) dati personali comuni; ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa;

3) **Modalità del trattamento dei dati:** Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

4) **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:** I dati saranno trattati dal personale di Fondazione CNI che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima Fondazione che svolgono attività ad esso attinente, dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici, dagli uffici della FNOPO per tutte le attività loro spettanti quale amministrazione aggiudicatrice, quali redazione e stipula del Contratto, nonché tutti gli adempimenti normativi ad esso connessi, oltre che naturalmente nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;

5) **Periodo di conservazione dei dati:** Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata unicamente per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente;

6) **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:**

Titolare del trattamento dei dati è **Massimiliano Pittau**. Indirizzo mail per l'esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice della privacy è: pittau@fondazionecni.it;

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO) è Luca D'Antuono, e-mail: rpd@fondazionecni.it.

7) **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'operatore economico/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Fondazione CNI e della FNOPO per le finalità sopra descritte.